

La pronuncia in esame, ponendosi in contrasto con i principi di diritto espressi dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (si veda, tra le altre, Trib. Messina, ordinanza 13 dicembre 2006, est. Lombardo, pubblicata in questa Rivista), ha rigettato la richiesta avanzata dal padre di affidamento condiviso della figlia minore (di 4 anni), sul rilievo della «*esasperata conflittualità*» esistente tra i coniugi (peraltro, dimostrata dal tenore delle diffide in atti e da talune sottolineature difensive), che non consentiva «*un favorevole giudizio prognostico circa la concreta gestibilità dell'invocato affidamento condiviso*» (in termini App. Bologna, sentenza 8 gennaio 2007, est. D'Orazi, inedita, che ha rigettato la richiesta di affidamento condiviso sul rilievo che l'alta conflittualità esistente tra i genitori avrebbe reso di difficile realizzazione l'intesa tra gli stessi).

Ciò posto, la Corte d'appello di Bari ha espresso il seguente principio di diritto: «*L'affidamento condiviso, pur in astratto possibile, per essere concretizzato, richiede da parte dei genitori una convergenza d'intenti ed una consapevole adesione ad un programma educativo comune difficilmente realizzabile tra chi ha scelto di por termine al consorzio familiare con toni d'accesso conflitto*».

Risulta evidente che un simile approccio interpretativo della nuova normativa, consistente nell'introdurre una serie di prerequisiti all'applicazione dell'affidamento condiviso, determina il serio e concreto rischio di un'applicazione del tutto residuale dell'istituto, coincidente con il vecchio affidamento congiunto (così Trib. Catania, ordinanza 1 giugno 2006, est. Distefano).

D'estremo interesse è quella parte del provvedimento in cui il Giudice d'appello ha auspicato l'intervento del Giudice istruttore, anche tramite il ricorso alla mediazione familiare, nei confronti dei genitori della minore, al fine di consentire a quest'ultima di godere del recupero della completa funzione educativa di entrambi i genitori.

La Corte d'Appello di Bari - Sezione Civile Famiglia

1. Dott. Vito Marino Caferra - Presidente
2. Dott. Riccardo Greco - Consigliere
3. Dott. Ettore Cirillo - Relatore

ha pronunziato, all'esito dell'udienza camerale del 19 gennaio '07, il seguente provvedimento nel procedimento iscritto nel registro generale col numero d'ordine 377 dell'anno 2006 e promosso da **M.D.** (avv.ti Pistillo M.A. e Piccinelli F.sco c/o avv. Varola D.) contro **B.F.** (avv. Del Giudice A. c/o avv. Lopez N.).

Fatto e Diritto

A seguito di ricorso per separazione, il Presidente del Tribunale di Trani, con ordinanza del 6 novembre 2006, autorizzava i coniugi indicati in epigrafe a vivere separatamente, disponeva l'affidamento alla madre della piccola G. di quattro anni e l'attribuzione alla moglie dell'uso esclusivo della casa familiare di sua proprietà, regolava il diritto paterno di visita (tre pomeriggi alla settimana e due domeniche al mese in orari specificati) ed infine poneva a carico del marito l'assegno mensile di 400 euro, di cui 150 per il mantenimento della moglie e 250 per il sostentamento della figlia. Reclama il M. adducen-

do tre motivi (affidamento congiunto; revoca dell'assegno per la moglie; ampliamento del diritto di visita), ai quali la B. resiste con memoria. All'esito dell'odierna udienza camerale questa Corte, su conforme parere del P.G., ritiene l'ordinanza presidenziale non vada riformata.

Il reclamo previsto dal nuovo quarto comma dell'art. 708 c.p.c. ha per oggetto statuzioni di natura temporanea ed urgente su relazioni e situazioni (giuridiche e di fatto), le quali per comune esperienza sono, di per sé e per il contesto conflittuale, suscettibili d'evoluzione nel corso del processo. Peraltro, nel caso di mutamento delle circostanze, dette statuzioni possono essere modificate o revocate dal giudice istruttore, ai sensi dell'ultimo comma del nuovo art. 709 c.p.c. così come del vecchio ultimo comma dell'art. 708 c.p.c. e dell'ottavo comma dell'art. 4 l.d.. Di conseguenza, secondo una corretta interpretazione sistematica del novellato art. 708 c.p.c. (che esclude una duplice applicazione di procedimenti aventi lo stesso oggetto), il proposto reclamo ha il solo effetto di investire la corte d'appello del riesame dei provvedimenti presidenziali allo stato degli atti, laddove spetta al competente giudice istruttore nel corso del procedimento pendente in primo grado l'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori.

Alla stregua dell'esame, necessariamente sommario, degli elementi di prova offerti dalle parti in sede d'udienza presidenziale, il provvedimento impugnato, come si è detto, non va riformato.

Ritiene la Corte che le questioni sull'assegno per la moglie (2° motivo) potranno trovare sbocco ed adeguato approfondimento solo nel prosieguo del giudizio di merito, non essendo, allo stato degli atti, necessario riesaminare

la comparazione tra le situazioni economiche dei coniugi, che l'ordinanza presidenziale pare aver valutato ragionevolmente, sia pure ai limitati fini e con la sommarietà tipica della delibazione interinale. Invero le dichiarazioni fiscali del 2006 per i redditi della B. e del M. per il 2005 evidenziano un reddito lordo di 11.916 euro per la prima e di 20.556 per il secondo: situazione questa che non pare incompatibile coll'esborso mensile di 150 euro quale assegno perequativo per moglie (oltre all'assegno di 250 euro per il figlio). Si tratta di dati non incompatibili coll'erogazione complessivamente prevista dall'ordinanza presidenziale (400 euro), atteso l'obiettivo tendenziale della conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno (Cass. 9878/2006). Dinanzi a tale situazione, tutta ancora da chiarire nel dettaglio e da valutarsi allo stato solo sul piano logico e circostanziale, la liquidazione presidenziale dell'assegno non pare meritevole di censura (dovendo la B. anche far fronte agli oneri accessori, condominiali e manutentivi ed alle utenze della casa familiare).

Il reclamo del M. è pure diretto a conseguire l'affidamento condiviso della figlia (1° motivo); il gravame sul punto non è accoglibile. Invero la minore, di circa quattro anni, è affidata alla cura della sola madre da molti mesi, per lo spontaneo allontanamento paterno, e non sussistono ragioni che inducano a modificare un assetto di rapporti relazionali consolidato. A tal proposito va rilevato che l'affidamento condiviso, pur in astratto possibile, per essere concretizzato, richiede da parte dei coniugi una convergenza d'intenti ed una consapevole adesione ad un programma educativo comune difficilmente realizzabile tra chi ha scelto di por termine al consorzio familiare con toni d'acceso conflitto. Nella specie, peraltro, sono presenti dati d'esasperata con-

flittualità, neppure negata nel reclamo e testimoniata dal tenore della diffida in atti e di talune sottolineature difensive, che non consentono, nell'acerba fase processuale in corso, un favorevole giudizio prognostico circa la concreta gestibilità dell'invocato affidamento condiviso, così come ha ragionevolmente ritenuto il Presidente del Tribunale. Si considerino in aggiunta alcuni elementi: a) la B. lavora part-time presso l'Iper-coop di B., mentre il M. svolge attività d'ispettore d'ipermercati con continue trasferte (circostanza dedotta dalla reclamata e non specificamente contestata); b) la sede lavorativa del M. pare addirittura situata a G. di A., e dunque fuori regione (attestato soc. L.). Peraltra dai provvedimenti presidenziali è assicurata alla piccola G. la possibilità d'incontri assai frequenti col padre non affidatario, ond'è garantito lo specifico interesse al valido rapporto affettivo con entrambi i genitori, e va dunque disattesa pure la generica richiesta d'ampliamento del diritto di visita (3° motivo)

Resta, ovviamente, investito il giudice istruttore del compito d'intervenire, se del caso col ricorso alla "mediazione familiare", nei confronti dei protagonisti del giudizio di separazione, onde consentire alla bambina di godere del recupero della completa funzione educativa di entrambi i genitori, pur nella patologia della relazione tra questi ultimi, ed ai genitori/coniugi medesimi di assimilare una cultura della responsabilità e del dialogo con la elaborazione di una definizione dei rapporti personali mirante all'interesse ed al benessere della piccola G..

Il reclamo va dunque interamente disatteso, con spese rimesse al merito per la natura meramente interinale e provvisoria delle statuzioni in atto.

P.T.M.

La Corte, su conforme parere del P.G., rigetta il reclamo di M.D..

Spese al merito.

Si comunichi anche al Tribunale di Trani per l'unione agli atti della causa n.

1631/06 tra le parti (g.i. dott. Federici; ud. 19/2/07).

Bari, 19/1/2007

Il Presidente